

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per il prodotto assicurativo RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE IMPRESE EDILI
(DIP Aggiuntivo RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE EDILI)**

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.** Prodotto: **RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE EDILI**

Documento aggiornato il 1° luglio 2020
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Oggetto dell'assicurazione RCT - "Garanzia Base"

Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

- a) HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:
- morte e lesioni personali;

• distruzione e deterioramento di cose ed animali; in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

b) *Rivalsa I.N.P.S.*

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La garanzia è prestata con i limiti del massimale assicurato e, in caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno a cose avverrà previa applicazione della franchigia di €.500,00 ove non diversamente segnalato nell'esposizione delle garanzie prestate e/o attivabili.

Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta di cui sopra, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di €.2.500.000,00.

La copertura assicurativa è estesa alle seguenti Garanzie Complementari (GC) che sono sempre valide e operanti:

Locali adibiti all'esercizio dell'attività GC01

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata nonché dei relativi impianti interni ed esterni in quanto adibiti esclusivamente al servizio dell'attività stessa purché in buono stato di manutenzione e conservazione.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da: lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, lavori di ordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne televisive, ascensori, montacarichi e scale mobili purché collaudati; vale altresì per le aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da rigurgiti di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di €.150,00.

Attività complementari GC03

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi e dipendenti anche quale committente (*sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124*) per danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di spazi espositivi aperti al pubblico situati nell'ambito aziendale;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- d) servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà ed uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- g) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati. Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno, *con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati ed escluso altresì qualsiasi rischio connesso allo sfruttamento economico degli stessi*. Qualora la manutenzione e/o l'installazione siano affidate a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- i) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti, *esclusi i danni da difetto del prodotto*;

- j) utilizzazione di antenne radioriceventi, di recinzione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi;
- k) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- l) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- m) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- n) visite all'azienda, presentazione e dimostrazione delle attività aziendali;
- o) servizio antincendio interno o dell'intervento diretto degli addetti per tale scopo, con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale ad interventi per la circoscrizione dell'incendio;
- p) dall'esistenza di officine, laboratori ed in genere tutte le altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.

Responsabilità civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore GC04

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, *purché muniti di regolare patente di abilitazione in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.* La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di €.300,00.

Responsabilità civile personale dei dipendenti GC06

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, *escluso l'Assicurato stesso*, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dal codice penale.

Rapina, aggressioni, atti violenti GC07

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali GC08

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o di studi professionali che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.

Estensione della qualifica di terzo GC09

Sono considerati terzi ai fini della Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), *a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'attività/rischio assicurato:*

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività/rischio assicurato;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato in ragione del loro incarico.

Buona fede GC11

L'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni *sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.*

HDI, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Danni da demolizione di fabbricati contigui GC13

La copertura assicurativa è estesa ai danni a fabbricati e relativi contenuti derivanti da demolizione di fabbricati ad essi contigui.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino alla concorrenza di € 250.000,00 per ogni sinistro.

Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio GC14

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a veicoli a motore di dipendenti o di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati. Sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa sino al limite di € 10.000,00 per veicolo e sino alla concorrenza di € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Per ciascun veicolo danneggiato sarà applicata la franchigia di € 250,00.

Danni alle cose di proprietà dei dipendenti GC15

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, avvenuti durante la prestazione del servizio e nei luoghi ove il Contraente stia operando.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio nonché quelli cagionati ai veicoli assicurati alla Garanzia Complementare precedente.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di € 500,00.

Partecipazione ad A.T.I. e/o Consorzi GC16

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi.

Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto indennizzato/risarcito da detta assicurazione. La presente garanzia opera comunque unicamente ed esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette Associazioni e/o Società e/o Consorzi.

Danni a mezzi sotto carico e scarico GC17

La garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

Relativamente ad unità naviganti a motore e imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di € 500,00.

Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate GC18

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché i danni stessi siano derivanti da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di € 30.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Errato trattamento dei dati personali GC19

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di € 30.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Segnaletica mancante o insufficiente GC20

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni conseguente a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di € 50.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Lavori con esecuzione frazionata GC21

Relativamente alle attività di costruzione e manutenzione strade, ferrovie, strade ferrate in genere, scavi, sterri, reinterri, viadotti, fognature, acquedotti e reti di distribuzione di pubblici servizi che richieda spostamenti successivi dei lavori, e comunque un'esecuzione frazionata con consegne parziali, distintamente individuabili, la copertura assicurativa è operante per i danni avvenuti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
<p>Condizione Aggiuntiva CA34 – “Massimo risarcimento”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. (garanzia trattata alla Sezione III del presente DIP Aggiuntivo), il massimo esborso di HDI nel suo complesso non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.</p> <p>Questa Condizione potrà essere attivata solamente se acquistata contestualmente alla RCO.</p> <p><i>Questa condizione, se acquistata dal Cliente, dà diritto allo sconto del 20% sul premio di tariffa relativo alle garanzie RCT e RCO.</i></p>
<p>Condizione Particolare CP3 – “Assicurazione di secondo rischio”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come indicato nella Scheda di polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione <i>nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.</i></p> <p><i>Questa condizione, se acquistata dal Cliente, dà diritto allo sconto del 50% del premio RCT.</i></p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p>Condizione Aggiuntiva CA05 – “Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (<i>con esclusione delle malattie professionali</i>), i subappaltatori ed i loro dipendenti, <i>sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dal codice penale.</i></p> <p>Questa Condizione potrà essere attivata solamente se acquistata contestualmente anche la garanzia RCO (garanzia trattata alla Sezione III del presente DIP Aggiuntivo), che determinerà il costo della stessa Condizione.</p> <p><i>Come sopradetto, questa garanzia comporta un premio aggiuntivo della garanzia RCO determinato dalla percentuale di lavori ceduti in subappalto.</i></p> <p><i>In particolare, per percentuale non superiore al 30%, l'aumento RCO sarà del 10%, per percentuali maggiori, del 20%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA06 – “Cessione di lavori in subappalto”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto i lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso; - la responsabilità civile dei subappaltatori per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. <p><i>La garanzia è prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, la quota percentuale indicata in polizza.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di € 500,00.</i></p> <p><i>Questa garanzia comporta un premio aggiuntivo determinato dalla percentuale di lavori ceduti in subappalto.</i></p> <p><i>In particolare, per percentuale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>non superiore al 30%, l'aumento sarà del 10%,</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>dal 30% fino al 50%, del 20%.</i>

<p>Condizione Aggiuntiva CA09 – “Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.250.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA10 – “Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso o dallo stesso fatti erigere per il tempo necessario all'esecuzione delle opere previste.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 15% con il minimo di €.1.000,00.</i> N.B.: Qualora i ponteggi o impalcature siano dotati di impianto di allarme il minimo di scoperto si intende ridotto ad €.500,00</p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 10%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA11 – “Danni alle cose di terzi trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, limitatamente a lavori eseguiti presso terzi, per danni materiali e diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a cose di proprietà di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • ai locali nei quali si esegue l'attività; • alle cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse. <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.200.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA13 – “Danni da inquinamento accidentale”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura repentinamente emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata.</p> <p><i>Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze. L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.250.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 10%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA14 – “Danni da incendio”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata.</p> <p><i>Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in polizza.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.100.000,00 previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 10%.</i></p>

<p>Condizione Aggiuntiva CA15 – “Danni a condutture ed impianti sotterranei”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €. 30.000,00 per sinistro e di €.100.000,00 per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA16 – “Danni da cedimento o franamento del terreno”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €. 30.000,00 per sinistro e di €.100.000,00 per anno assicurativo, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA19 “Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera)”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, la normativa contrattuale si intende modificata come segue.</p> <p>a) <u>Oggetto dell'assicurazione</u> L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di costruttore di tutte le opere inerenti all'attività descritta in atti per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi. L'assicurazione è prestata altresì per responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi del D.M. 37/2008 nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti o apparecchiature per danni cagionati a terzi dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori, purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'assicurazione comprende, <i>fino a concorrenza del 10%</i> del limite di indennizzo previsto per la presente condizione aggiuntiva, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>b) <u>Esclusioni</u> Sono esclusi dall'assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni alle opere costruite ed agli impianti installati, mantenuti e riparati; - i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso delle opere costruite e degli impianti installati, mantenuti e riparati; - i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge; - le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da HDI; - i danni derivanti da vizi palesi dell'opera; - i danni alle opere già ultimate prima della sottoscrizione della presente polizza. <p>c) <u>Validità della garanzia</u> L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto per danni relativi ad opere effettuate durante lo stesso periodo, purché tali danni si verificano non oltre sei mesi dopo il compimento delle opere stesse.</p> <p>d) <u>Dichiarazioni dell'Assicurato</u> Agli effetti di quanto disposto dall'art. 1892 del codice civile, l'Assicurato dichiara e HDI ne prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.100.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.1.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 20%.</i></p>

<p>Condizione Aggiuntiva CA23 – “Danni a cose di terzi in consegna o custodia”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, <i>con esclusione di quelle costituenti oggetto o strumento dei lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso descritta in polizza e con esclusione dei danni da furto.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.50.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 10%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA29 – “Danni da acqua piovana ed altri eventi atmosferici”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia comprende i danni provocati da acqua piovana o da altri eventi atmosferici.</p> <p>La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni o altri manufatti impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.100.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 15% con il minimo di €.2.000,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 20%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA30 – “Reinterro”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia comprende anche i danni causati da assestamento del terreno, a seguito di operazioni di reinterro effettuato dall'Assicurato ed avvenuti <i>non oltre trenta giorni successivi alla consegna delle opere al Committente.</i></p> <p><i>Restano comunque esclusi i danni causati a condutture ed impianti sotterranei, quelli causati da cedimento o franamento del terreno nonché i danni alle opere stesse.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.50.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di €.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA31 – “Danni da vibrazioni”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, la garanzia comprende i danni a fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.</p> <p><i>Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite di €.100.000,00 per sinistro, previa applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di €.2.500,00.</i></p> <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 20%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA32 “Responsabile interno ed esterno”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, premesso che l'Assicurato ha redatto il “Piano di sicurezza ed igiene sul lavoro” previsto dal D.Lgs. 81/2008, l'assicurazione comprende la Responsabilità civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in maniera di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti; • personale del Responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008. <i>L'assicurazione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso.</i> • derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti, quale committente ad un professionista esterno all'azienda, dell'incarico per la “valutazione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” (culpa in eligendo) e/o delle funzioni di responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. <p><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 15%.</i></p>

<p>Condizione Aggiuntiva CA33 – “Raddoppio sottolimiti”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, relativamente alle seguenti Condizioni Aggiuntive: CA09) Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi; CA10) Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi; CA13) Danni da inquinamento accidentale; CA14) Danni da incendio; CA16) Danni da cedimento e franamento del terreno; CA19) Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera); CA23) Danni a cose di terzi in consegna o custodia; si intendono raddoppiati i sottolimiti previsti, fermi comunque i massimali indicati nel frontespizio della Scheda di polizza ed i relativi massimo di scoperto. Per la CA19 “Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera)” si intende raddoppiato altresì il periodo di validità temporale della garanzia.</p> <p style="text-align: right;"><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCT del 30%.</i></p>
---	---

	<p>Che cosa non è assicurato?</p>
<p><u>Pluralità di assicurati</u> Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.T. e per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.</p>	
<p><u>Persone non considerate terzi</u> Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione; d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. 	

	<p>Ci sono limiti di copertura?</p>
<p><i>Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente punto “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare”</i></p>	
<p>Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.</p>	<p><u>La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:</u></p> <p>A) i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione; 2) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge; <p>B) i danni conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; 2) interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; 3) alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; 4) richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; <p>C) i danni da proprietà e/o uso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore; 3) aeromobili;

4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D) i danni:

- 1) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

E) i danni:

- 1) a condutture, impianti sotterranee e subacquei;
- 2) a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 3) a cose da furto;
- 4) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;
- 5) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;
- 6) provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;

F) i danni cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

G) i danni derivanti:

- 1) dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- 2) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- 5) da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;

H) i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:

- 1) dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;
- 2) da campi elettromagnetici;
- 3) da muffe, virus e batteri tossici, patogeni o comunque dannosi;
- 4) da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
- 5) in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- 6) in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;

I) i danni derivanti:

- 1) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 2) da acqua piovana e agenti atmosferici in genere;
- 3) da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;

K) i danni causanti:

- 1) "pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;
- 2) "puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE II NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE DI LAVORI EDILI

Per quanto non diversamente disciplinato in questa Sezione, rimangono ferme le condizioni di cui alla Sezione I - R.C.T. precedente.

Oggetto dell'Assicurazione

Garanzia della Responsabilità civile del committente di lavori edili

Garanzia della Responsabilità civile del committente di lavori edili

L'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in qualità di Committente delle attività descritte in polizza.

La validità è subordinata a quanto segue:

- che le imprese appaltatrici e subappaltatrici risultino regolarmente iscritte all'Albo di categoria;
- che l'Assicurato non interferisca nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dal punto successivo;
- che il responsabile dei lavori, ove designato tra professionisti esterni all'Assicurato, sia in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed abbia sottoscritto copertura assicurativa per la responsabilità civile inerente la sua attività;
- che le imprese appaltatrici siano regolarmente assicurate per la responsabilità civile verso terzi.

Gli appaltatori, i subappaltatori, i loro prestatori di lavoro, il responsabile dei lavori ove nominato tra professionisti esterni all'Assicurato, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione della loro partecipazione alle attività descritte in polizza, con esclusione delle malattie professionali, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 codice penale.

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 della data di effetto della polizza e cesserà alle ore 24.00 dalla data di scadenza indicata, o prima della stessa, dalla data di ultimazione dei lavori.

Si prende atto che, se al momento della stipulazione della presente polizza fossero già iniziati i lavori, la garanzia opera esclusivamente per i lavori che hanno avuto inizio dopo la data di effetto della polizza stessa, con esclusione quindi dei danni causati dalla porzione di lavori già effettuata.

Per l'individuazione di tale porzione si farà riferimento o al "Giornale di Cantiere" di cui alla L. 1086/71 e successive modifiche e integrazioni o, in difetto, al primo "Stato di avanzamento lavori" successivo alla data di effetto della polizza, rilasciato da chiunque per conto di terzi.

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati entro i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

HDI si riserva in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurazione non è operante per le seguenti attività:

- lavori per impianti idroelettrici;
- lavori di bonifica (costruzioni e sistemazioni di bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe, condotte forzate);
- costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, di centrali telefoniche, di stazioni di trasformazione, radio e televisive;
- lavori di scavo, sterro e reinterro non finalizzati all'edilizia;
- opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali;
- costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani;
- costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie;
- lavori esclusivi di palificazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni in tal senso

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni in tal senso



Che cosa non è assicurato?

Si rimanda alla Sezione I - R.C.T.



Ci sono limiti di copertura?

Si rimanda alla Sezione I - R.C.T..



Che cosa è assicurato?

SEZIONE III NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)

Oggetto dell'assicurazione RCO- "Garanzia Base"

Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, per morte e per lesioni personali *dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.*

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di € 2.500.000,00.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni in tal senso

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<p>Condizione Aggiuntiva CA26 - “R.C.O. con estensione al danno biologico”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, le condizioni di assicurazione della garanzia di cui sopra <i>“Oggetto dell’assicurazione RCO-Garanzia Base”</i> si intendono annullate e così sostituite:</p> <p>HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati nella Scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <p>a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;</p> <p>b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.</p> <p><i>L’assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.</i></p> <p><i>Dall’assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.</i></p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia di €.2.500,00.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCO del 15%.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Segnaliamo che qualora il Cliente/Assicurato decidesse di ritenere a proprio carico una franchigia maggiore, la Tariffa prevede che per adeguamento della franchigia a €.5.000,00, l’aumento del premio si intende ridotto al 10%.</i></p>
<p>Condizione Aggiuntiva CA27 - “Malattie professionali”</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, l’assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale.</p> <p>La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.</p> <p><i>La garanzia non è operante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</i> - <i>per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;</i> - <i>per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Condizione aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale;</i> - <i>per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;</i> - <i>per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di “mobbing”.</i> <p><i>Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l’Assicurato dichiara:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o riverse da parte dell’I.N.A.I.L. e/o dell’I.N.P.S.;</i> - <i>di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.</i> <p>La presente garanzia è prestata con i limiti previsti in polizza <i>che rappresentano la massima esposizione di HDI per uno o più sinistri</i> anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.</p> <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite del 50% del massimale assicurato per la RCO.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCO del 10%.</i></p>

<p>Condizione Aggiuntiva CA28 - "Scambio di manodopera"</p>	<p>Richiamando in operatività questa Condizione, preso atto che i dipendenti dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato potrebbe avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende che svolgono analoghe attività, nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro, si conviene che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assicurazione R.C.O. è operante anche nei casi in cui i dipendenti dell'Assicurato sono temporaneamente distaccati presso altre aziende; • i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l'Assicurato si avvale sono considerati terzi, limitatamente ai soli casi di morte o di lesioni personali gravi e/o gravissime così come definito all'art. 583 del codice penale. <p><i>In caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà sino al limite del 50% del massimale assicurato per la RCO.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio RCO del 15%.</i></p>
---	---

 <p>Che cosa non è assicurato?</p>
<p><u>Pluralità di assicurati</u> Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.</p>

 <p>Ci sono limiti di copertura?</p>
<p>Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.</p> <p><u>La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) malattie professionali, salvo non sia attivata la specifica Condizione aggiuntiva; 2) detenzione o impiego di esplosivi; 3) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 4) malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria; 5) presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati; 6) campi elettromagnetici e muffe tossiche; 7) tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non; 8) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; 9) o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

<p><i>Per tutte le Sezioni sono operanti le condizioni comuni che seguono e che pertanto si intendono a valere per tutto il contratto.</i></p>
 <p>Che cosa è assicurato?</p>

<p>Condizioni Particolari relative a tutte le Sezioni</p>	<p><i>Le seguenti Condizioni Particolari sono valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza</i></p> <p><u>Condizione Particolare CP6 - Proroga termini pagamento del premio</u> Il termine per il pagamento delle rate di premio successive alla prima – indicato nel DIP per polizze con "tacito rinnovo" in 15 giorni al paragrafo "Quando comincia la copertura e quando finisce?", viene elevato a trenta giorni.</p>
--	--

	<p><u>Condizione Particolare CP7 - Proroga termini denuncia dei sinistri</u> Il termine per la dichiarazione di sinistro, di cui al successivo paragrafo “<i>Che obblighi ho? Che obblighi ha l’Impresa?</i>” viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne vengano a conoscenza.</p> <p><u>Condizione Particolare CP8 - Subappaltatori: coesistenza altra assicurazione – secondo rischio</u> Se i subappaltatori sono già assicurati con propria polizza per le garanzie prestate con il contratto e la copertura è in corso di validità, le garanzie contrattuali prestate dalla polizza in favore dei subappaltatori stessi, <i>fermi i massimali assicurati</i>, sono prestate per l’eccedenza rispetto a quelli in corso con le altre polizze stipulate dai subappaltatori. <u>La presente Condizione Particolare opera nell’esclusivo presupposto che sia operante la Condizione Aggiuntiva CA06 “Cessione di lavori in subappalto”.</u></p>
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	<i>Non sono previste opzioni</i>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	<i>Non sono previste opzioni</i>

 **Che cosa non è assicurato?**

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
HDI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

HDI ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivato dall’inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.*

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra HDI ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

HDI non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori del Territorio italiano, qualora HDI non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento di HDI avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, *purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.*

 **Ci sono limiti di copertura?**

Si rimanda ai limiti di ciascuna Sezione

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	<p><u>Obblighi in caso di sinistro</u> In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia, all'Ufficio di Rappresentanza o all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. <i>Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, HDI ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.</i></p> <p>La denuncia deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; ➤ Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: <ul style="list-style-type: none"> ➤ posta elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. <i>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</i> ➤ a mezzo raccomandata postale indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma; ➤ fax ad HDI Assicurazioni al numero verde: 800 60 61 61. <p>Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i></p>
	<p>Gestione da parte di altre Imprese: <i>Il contratto non ne prevede.</i></p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>
<p><u>Obblighi dell'Impresa:</u> <i>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</i></p> <p><i>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</i></p>	

 Quando e comedevo pagare?	
Premio	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>
Rimborso	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>
Sospensione	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>La polizza è un prodotto rivolto alle imprese - esecutrici in proprio e/o committenti - di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, strade, ferrovie, opere di urbanizzazione ed infrastrutture in genere. L'assicurazione è prestata anche durante le operazioni di preparazione e disarmo dei cantieri e vale anche in caso di partecipazioni a consorzi d'appalto od associazioni temporanee d'impresa.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, relativa all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2019), è pari al 17,84% del premio imponibile della polizza emessa.</p>	
<p>Regime fiscale Il contratto RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE EDILI è soggetto alla seguente tassazione: - aliquota di imposta del 22,25% per la Sezione Responsabilità Civile.</p>	
<p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.